

ALKEMY S.P.A.

PROCEDURA INTERNAL DEALING

Approvata dal Consiglio di Amministrazione il 10 luglio 2019

1. **PREMESSA**

La presente procedura *internal dealing* (la “**Procedura**”), approvata dal Consiglio di Amministrazione di Alkemy S.p.A. (la “**Società**” o “**Alkemy**”) in data 10 luglio 2019, è adottata in ottemperanza all’art. 19 del Regolamento 596/2014/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio (il “**Regolamento**”), alle relative disposizioni di attuazione europee (tra cui il Regolamento Delegato (UE) 2016/522 e il Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/523) e alle relative norme nazionali di attuazione dettate dal Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 come *pro tempore* vigente (il “**TUF**”) e al Regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche (il “**Regolamento Emittenti**”) applicabili in materia di obblighi di comunicazione al pubblico, all’autorità e alla Società delle Operazioni Rilevanti MAR e delle Operazioni Rilevanti RE (come di seguito individuate) effettuate dai Soggetti Rilevanti, dagli Azionisti Rilevanti, dalle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Legate agli Azionisti Rilevanti (come di seguito definiti).

Per quanto non esplicitamente previsto nella presente Procedura, viene fatto espressamente rinvio alle disposizioni in materia di diffusione dell’informativa *price sensitive*, di *internal dealing* e di informazione societaria previste dal Regolamento Emittenti, dal Regolamento e dalle disposizioni di legge e regolamentari (anche europee) *pro-tempore* applicabili (la “**Normativa Internal Dealing**”).

2. **DEFINIZIONI**

In aggiunta ai termini eventualmente definiti in altre clausole di questa Procedura, ai fini dello stesso, i termini e le definizioni di seguito elencati hanno il significato di seguito attribuito a ciascuno di essi, essendo inteso che i termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa:

- 2.1 **Azioni**: le azioni emesse dalla Società.
- 2.2 **Azionisti Rilevanti**: chiunque detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell’articolo 118 del Regolamento Emittenti, pari almeno al 10% del capitale sociale della Società ovvero alla diversa percentuale prevista dalla normativa vigente, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla la Società.
- 2.3 **Controllo, controllare o controllata**: ha il significato di cui all’art. 2359 del codice civile e all’art. 93 del TUF.

2.4 Operazioni Rilevanti MAR: le operazioni aventi ad oggetto le azioni o le obbligazioni emesse da Alkemy ovvero strumenti derivati o altri strumenti finanziari ad essi collegati. Il documento accluso quale Allegato 1 alla Procedura contiene un elenco esemplificativo e non esaustivo di operazioni che, fermo quanto precede, devono considerarsi Operazioni Rilevanti MAR.

Non sono comunicate, ai sensi del combinato disposto dell'art. 19 MAR e dell'art. 152-quinquies.1 del Regolamento Emittenti, le Operazioni Rilevanti MAR:

- il cui importo complessivo non raggiunga, nell'arco di un anno civile, la soglia di 20.000 Euro (l'“**Importo Rilevante**”) (ovvero la diversa soglia massima prevista dalla Consob ai sensi della normativa vigente), calcolata sommando senza compensazione tutte le Operazioni Rilevanti MAR poste in essere in tale periodo;
- per cui la normativa vigente non richieda la notifica (come indicate nell'Allegato 1).

2.5 Operazioni Rilevanti RE: le operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di Azioni Alkemy o di strumenti finanziari ad esse collegate, di cui all'art. 152-*septies* del Regolamento Emittenti.

Non sono comunicate, ai sensi dell'art. 152-*septies* del Regolamento Emittenti, le Operazioni Rilevanti RE:

- il cui importo complessivo non raggiunga l'Importo Rilevante entro la fine dell'anno; successivamente ad ogni comunicazione non sono comunicate le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga un controvalore di ulteriori 20.000 Euro entro la fine dell'anno; per gli strumenti finanziari collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti;
- effettuate tra l'Azionista Rilevante e le Persone Strettamente Legate a tale Azionista Rilevante;
- effettuate da Alkemy e da società da essa controllate;
- per cui la normativa vigente non richieda la notifica.

2.6 Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti:

- (a) il coniuge o il *partner* equiparato al coniuge ai sensi della normativa nazionale applicabile, figli a carico ai sensi di quanto previsto dall'ordinamento italiano, nonché i parenti che abbiano convissuto con un Soggetto Rilevante per almeno un anno alla data dell'Operazione Rilevante MAR, (collettivamente, i “**Familiari**”

Rilevanti”);

- (b) le persone giuridiche, le *partnership* e i *trust*, in cui le responsabilità di direzione siano rivestite da un Soggetto Rilevante o uno dei Familiari Rilevanti, ovvero direttamente o indirettamente controllata da un Soggetto Rilevante o da uno dei Familiari Rilevanti, o sia costituita a suo beneficio, oppure i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante o di uno dei Familiari Rilevanti.

2.7 Persone Strettamente Legate agli Azionisti Rilevanti:

- (a) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini degli Azionisti Rilevanti;
- (b) le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui un Azionista Rilevante o una delle persone indicate alla lettera i sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
- (c) le persone giuridiche controllate direttamente o indirettamente da un Azionista Rilevante o da una delle persone indicate alla lettera (a);
- (d) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Azionista Rilevante o da una delle persone indicate alla lettera (a) che precede,
- (e) i trust costituiti a beneficio di un Azionista Rilevante o di una delle persone indicate alla lettera (a) che precede.

2.8 Referente Informativo: il soggetto individuato dal Consiglio di Amministrazione della Società quale preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al mercato delle informazioni relative alle Operazioni Rilevanti MAR e alle Operazioni Rilevanti RE.

2.9 Soggetti Rilevanti:

- (a) i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società;
- (b) gli alti dirigenti della Società che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate della Società (come individuate ai sensi della normativa applicabile) e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future della Società stessa.

2.10 Strumenti Finanziari: indica complessivamente (i) gli strumenti finanziari della

Società ammessi alle negoziazioni su un mercato regolamentato, come definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 15), della Direttiva 2014/65/UE e citati nella sezione C dell'allegato I della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio (ed elencati nell'Allegato 2).

3. AMBITO DI APPLICAZIONE

- 3.1 La Procedura disciplina gli obblighi informativi dei Soggetti Rilevanti, degli Azionisti Rilevanti, delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate agli Azionisti Rilevanti nei confronti della Società, nonché gli obblighi dei medesimi e della Società nei confronti di Consob e del pubblico, in relazione alle Operazioni Rilevanti MAR e alle Operazioni Rilevanti RE.
- 3.2 La Procedura è applicabile nei riguardi dei Soggetti Rilevanti e degli Azionisti Rilevanti ancorché gli stessi non abbiano restituito al Referente Informativo la comunicazione di presa di conoscenza e accettazione di cui al successivo paragrafo 7.2.

4. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

- 4.1 I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti sono tenuti a comunicare mediante invio del modulo di cui all'Allegato 3 le Operazioni Rilevanti MAR dai medesimi compiute secondo le seguenti modalità:
- (a) la comunicazione alla Società deve essere compiuta tempestivamente e comunque entro 1 giorno lavorativo dalla data di effettuazione dell'Operazione Rilevante MAR;
 - (b) la comunicazione a Consob deve essere compiuta tempestivamente e comunque entro 3 giorni lavorativi dalla data di effettuazione dell'Operazione Rilevante MAR.
- 4.2 Gli Azionisti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate agli Azionisti Rilevanti sono tenuti a comunicare mediante invio del modulo di cui all'Allegato 4 le Operazioni Rilevanti RE dai medesimi compiute entro il quindicesimo (15) giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'Operazione Rilevante RE da parte di Azionisti Rilevanti e/o di Persone Strettamente Legate agli Azionisti Rilevanti.

Le comunicazioni ai sensi dei precedenti articoli 4.1 e 4.2 sono trasmesse:

- (a) alla Società e/o al Referente Informativo, all'attenzione di quest'ultimo via fax al n. +39 02 92894500 ovvero via posta elettronica al seguente indirizzo internaldealing@alkemy.com, ovvero a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Alkemy S.p.A., via San Gregorio 34, 20124

Milano;

(b) a Consob tramite posta elettronica certificata all'indirizzo consob@pec.consob.it ovvero, se il mittente non è soggetto all'obbligo di avere la PEC, all'indirizzo di posta elettronica protocollo@consob.it, specificando come destinatario "Ufficio Informazione Mercati" ovvero con le altre modalità di trasmissione tempo per tempo stabilite dalla Consob.

- 4.3 Fermo restando quanto previsto all'art. 4.1 che precede, ove i Soggetti Rilevanti o le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti intendano avvalersi della Società per la comunicazione a Consob delle Operazioni Rilevanti MAR, essi devono, senza indugio e comunque entro 1 giorno lavorativo dalla data di effettuazione dell'Operazione Rilevante MAR, informare il Referente Informativo, specificando nella *cover letter* della comunicazione prevista dal presente art. 4 che intendono richiedere che sia la Società a comunicare a Consob, per conto dei medesimi, la notizia dell'Operazione Rilevante MAR. Qualora il Soggetto Rilevante si sia avvalso della Società ai sensi del presente paragrafo, il Referente Informativo effettua le comunicazioni alla Consob per conto dei Soggetti Rilevanti o delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti entro tre giorni lavorativi a partire dalla data di effettuazione dell'Operazione Rilevante MAR.

Fermo restando quanto previsto all'art. 4.2 che precede, ove gli Azionisti Rilevanti o le Persone Strettamente Legate agli Azionisti Rilevanti intendano avvalersi della Società per la comunicazione a Consob delle Operazioni Rilevanti RE, essi devono, nel rispetto dei termini di cui all'art. 4.2 che precede, informare il Referente Informativo, specificando nella *cover letter* della comunicazione prevista dal presente art. 4 che intendono richiedere che sia la Società a comunicare a Consob, per conto dei medesimi, la notizia dell'Operazione Rilevante RE.

- 4.4 Le comunicazioni al pubblico sono effettuate nel rispetto della normativa vigente in modo tale da consentire un rapido accesso a tali informazioni su base non discriminatoria.
- 4.5 Il Referente Informativo non è in ogni caso responsabile degli inadempimenti e/o dei tardivi adempimenti degli obblighi di informativa nei confronti di Consob e/o del mercato posti a carico dei Soggetti Rilevanti e/o delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti e/o degli Azionisti Rilevanti e/o delle Persone Strettamente Legate agli Azionisti Rilevanti e/o della Società, qualora tali inadempimenti o tardivi adempimenti discendano da omessa, incompleta, non corretta o tardiva comunicazione resa dai Soggetti Rilevanti e/o dalle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti e/o dagli Azionisti Rilevanti e/o dalle Persone Strettamente Legate agli Azionisti Rilevanti in violazione delle disposizioni

poste a loro carico dalla presente Procedura e/o dalla normativa applicabile di tempo in tempo applicabile.

5. DIVIETO O LIMITAZIONE AL COMPIMENTO DI OPERAZIONI RILEVANTI MAR (BLACK OUT PERIOD)

5.1 Ai Soggetti Rilevanti è fatto divieto di compiere – per proprio conto oppure per conto di terzi – direttamente o indirettamente Operazioni Rilevanti MAR nel periodo di 30 giorni di calendario precedenti l’annuncio da parte della Società dei dati contenuti nella relazione finanziaria annuale, nella relazione finanziaria semestrale e in ulteriori relazioni finanziarie periodiche che la Società sia tenuta a pubblicare ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari (il “**Black Out Period**”). In caso di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di dati preliminari, il Black-Out Period si applica solo alla data di pubblicazione di questi ultimi e non anche alla data di pubblicazione dei successivi dati definitivi.

5.2 È fatta salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in casi di urgenza, di ciascuno degli Amministratori Delegati della Società, di consentire a un Soggetto Rilevante, laddove quest’ultimo dimostri che l’operazione non possa essere compiuta in altro momento, l’effettuazione di Operazioni Rilevanti MAR nel corso di un Black-Out Period:

(a) in base a un valutazione caso per caso, in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata delle azioni; ovvero

(b) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso di Operazioni Rilevanti MAR condotte contestualmente ovvero in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti, un programma di risparmio, una garanzia o un diritto su azioni ovvero Operazioni Rilevanti MAR in cui l’interesse del beneficiario sul titolo in questione non è soggetto a variazioni.

5.3 Nelle circostanze di cui al precedente paragrafo 5.2, prima di compiere qualsiasi negoziazione durante il Black-Out Period, i Soggetti Rilevanti devono trasmettere al Consiglio di Amministrazione della Società una motivata richiesta scritta di autorizzazione che dovrà contenere:

(a) nell’ipotesi sub 5.2(a), la descrizione dell’Operazione Rilevante MAR e una spiegazione, ragionevolmente dettagliata, delle circostanze eccezionali che rendono necessaria la vendita immediata delle azioni e delle motivazioni per cui la vendita delle azioni è l’unico ragionevole modo per ottenere i fondi di cui si necessita;

(b) nell'ipotesi sub 5.2(b), indicazione del numero e della tipologia degli strumenti finanziari interessati, nonché i motivi per cui si renda necessaria ovvero opportuna l'esecuzione dell'Operazione Rilevante MAR in un Black Out Period.

5.4 A fronte dell'istanza rivolta ai sensi del precedente paragrafo 5.3, il Consiglio di Amministrazione valuta, caso per caso ed a suo insindacabile giudizio, se concedere l'autorizzazione richiesta, tenendo in considerazione l'estrema urgenza, imprevedibilità, impellenza ed eccezionalità delle circostanze dell'operazione non imputabili al Soggetto Rilevante e che esulino dal suo controllo, conformandosi alla normativa di riferimento applicabile.

6. REFERENTE INFORMATIVO

Il Referente Informativo ha il compito di garantire l'osservanza della Procedura. In particolare, il Referente Informativo provvede a:

- (a) verificare la corretta applicazione della procedura interna diretta a identificare i Soggetti Rilevanti, gli Azionisti Rilevanti, le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate agli Azionisti Rilevanti nonché a predisporre e mantenere aggiornato un elenco dei Soggetti Rilevanti, degli Azionisti Rilevanti, delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate agli Azionisti Rilevanti e a conservare le relative dichiarazioni di conoscenza ed accettazione di cui al successivo paragrafo 7.2;
- (b) curare l'informativa ai Soggetti Rilevanti e agli Azionisti Rilevanti ai sensi del successivo paragrafo 7.1;
- (c) effettuare, per conto della Società, ogni comunicazione a Consob, al pubblico e a Borsa Italiana S.p.A. a cui, a norma della presente Procedura e/o delle applicabili disposizioni di legge o regolamentari, la Società sia chiamata;
- (d) vigilare sull'applicazione della Procedura e riferire al Consiglio di Amministrazione della Società dell'eventuale opportunità di apportare alla presente Procedura e/o ai relativi allegati modifiche e/o integrazioni volte ad assicurarne il costante adeguamento rispetto alla normativa vigente e ai migliori *standard* della prassi nazionale.

7. COMUNICAZIONI AI SOGGETTI RILEVANTI E AGLI AZIONISTI RILEVANTI

7.1 Il Referente Informativo provvede a inviare ai Soggetti Rilevanti e agli Azionisti Rilevanti la comunicazione di cui all'Allegato 5 alla Procedura, unitamente a copia della Procedura stessa.

- 7.2 A loro volta, i Soggetti Rilevanti e gli Azionisti Rilevanti notificano per iscritto alle Persone Strettamente Legate a essi riconducibili la comunicazione di cui allo Schema 3 dell'Allegato 5, unitamente a copia della Procedura a essa allegato, e conservano copia scritta della notifica.
- 7.3 All'atto del ricevimento della Procedura, i Soggetti Rilevanti e gli Azionisti Rilevanti: (a) sottoscrivono una dichiarazione di presa di conoscenza e accettazione, redatta secondo il modello di cui allo Schema 1 dell'Allegato 5 (o, per le persone giuridiche, di cui allo Schema 2 dell'Allegato 5), attestante l'impegno – ai sensi dell'art. 1381 del codice civile – che le Persone Strettamente Legate ad essi riconducibili adempiano puntualmente agli obblighi di comunicazione delle Operazioni Rilevanti MAR o delle Operazioni Rilevanti RE esistenti a loro carico, fermo restando che le disposizioni di cui alla presente Procedura sono e saranno applicabili a tali soggetti indipendentemente dalla sottoscrizione da parte degli stessi della suddetta dichiarazione; (b) provvedono tempestivamente ad inviare tale dichiarazione al Referente Informativo, allegando copia dell'avvenuta notifica alle Persone Strettamente Legate di cui all'art. 7.2; e, i Soggetti rilevanti, (c) comunicano alla Società i nominativi delle Persone Strettamente Legate a ciascuno di essi riconducibili e si impegnano ad aggiornare la Società in merito a qualsiasi variazione che intervenga nel perimetro delle Persone Strettamente Legate a ciascuno di essi riconducibili.
- 7.4 Il Referente Informativo redige e aggiorna l'elenco nominativo dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti.

8. MODIFICHE E INTEGRAZIONI

- 8.1 Il Consiglio di Amministrazione della Società apporta alla presente Procedura le modifiche e le integrazioni che si rendessero necessarie o opportune in esito a modifiche organizzative della Società o alla disciplina applicabile. Il Referente Informativo potrà formulare eventuali proposte di adeguamento al Consiglio di Amministrazione.
- 8.2 Il Referente Informativo provvederà a comunicare per iscritto a tutti i destinatari della Procedura le modifiche e/o le integrazioni apportate alla Procedura *internal dealing*.

9. INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI

- 9.1 Ferme restando le responsabilità e le sanzioni previste dalla disciplina applicabile, qualora i Soggetti Rilevanti o gli Azionisti Rilevanti che non adempiono correttamente agli obblighi di cui alla Procedura siano dipendenti della Società o delle Società

Controllate, i medesimi sono passibili dei provvedimenti disciplinari irrogabili ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro loro applicabile, da irrogarsi secondo il criterio di proporzionalità, in base alla gravità e alla intenzionalità dell'infrazione commessa, tenendosi anche conto dell'eventuale reiterazione degli inadempimenti e/o delle violazioni ivi previste.

- 9.2 Nel caso in cui taluna delle suddette violazioni sia riferibile ai componenti degli organi della Società, il Consiglio di Amministrazione della Società potrà intraprendere ogni opportuna iniziativa o rimedio consentiti dalla vigente normativa.
- 9.3 Si precisa inoltre che l'inosservanza da parte dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legale a essi di quanto previsto ai sensi della normativa applicabile in materia di *internal dealing* e della presente Procedura è sanzionata agli effetti di quanto stabilito dalla normativa di tempo in tempo applicabile.
- 9.4 La Società si riserva in ogni caso la facoltà di rivalersi, nei modi e nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, nei confronti dei Soggetti Rilevanti, degli Azionisti Rilevanti, delle Persone Strettamente Legate agli Azionisti Rilevanti o delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti, per ogni danno e/o responsabilità che possa ad essa derivare da comportamenti in violazione della Procedura e della disciplina applicabile.

10. COMUNICAZIONI

Qualsiasi comunicazione ai sensi della presente Procedura dovrà essere effettuata per iscritto come segue:

- (a) se indirizzata alla Società e/o al Referente Informativo, all'attenzione di quest'ultimo via fax al n. +39 02 92894500, ovvero via posta elettronica al seguente indirizzo internaldealing@alkemy.com, ovvero a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Alkemy S.p.A., via San Gregorio 34, 20124 Milano;
- (b) se ai Soggetti Rilevanti o agli Azionisti Rilevanti, agli indirizzi e recapiti da questi indicati nel modulo di accettazione di cui all'Allegato 5 alla presente Procedura;

ovvero ai diversi recapiti che dovranno essere tempestivamente comunicati: (i) dal Referente Informativo ai Soggetti Rilevanti; ovvero (ii) da ciascuno di questi ultimi al Referente Informativo.

ALLEGATO 1

OPERAZIONI RILEVANTI MAR

Ai sensi dell'art. 19 del Regolamento (UE) 596/2014 e dell'art. 10 del Regolamento Delegato (UE) 2016/522, le Operazioni Rilevanti includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio di Azioni o di Strumenti Finanziari Collegati;
- b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a Soggetti Rilevanti o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
- c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
- d) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- e) l'adesione a un contratto per differenza relativo ad Azioni o strumenti finanziari collegati;
- f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni put e opzioni *call*, e di *warrant*;
- g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito;
- h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito dell'emittente, compresi i *credit default swap*;
- i) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
- j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
- k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
- l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento

(UE) n. 596/2014;

- n) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito un Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Legata ai Soggetti Rilevanti, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- o) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Legata ai Soggetti Rilevanti;
- p) l'assunzione o la concessione in prestito di quote o titoli di credito di Alkemy S.p.A. o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati;
- q) la cessione in garanzia o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Legata ai Soggetti Rilevanti ¹;
- r) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Legata ai Soggetti Rilevanti ²;
- s) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui: (i) il contraente dell'assicurazione è un Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Legata ai Soggetti Rilevanti; (ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e (iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.

OPERAZIONI RILEVANTI MAR ESENTI

Ferme le ipotesi di esenzione sopra indicate nonché le ulteriori ipotesi eventualmente previste dalla normativa vigente, ai sensi del paragrafo 1-bis dell'art. 19 del MAR (3), non devono essere comunicate le transazioni relative e a strumenti finanziari collegati ad azioni o strumenti di debito di Alkemy se, al momento della, sia soddisfatta una delle

¹ Non è necessario notificare una costituzione in pegno di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale costituzione in pegno o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia

² Le transazioni eseguite su azioni o obbligazioni di Alkemy o su prodotti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati, da parte dei gestori di un organismo di investimento collettivo in cui la persona che esercita responsabilità dirigenziali o la persona strettamente associata a essa ha investito, non sono soggette all'obbligo di notifica se il gestore dell'organismo di investimento collettivo agisce in totale discrezione, il che esclude la possibilità che egli riceva istruzioni o suggerimenti di alcun genere sulla composizione del portafoglio, direttamente o indirettamente, dagli investitori di tale organismo di investimento collettivo.

³ Introdotto dall'art. 56 del Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016.

seguenti condizioni:

- a) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo in cui l'esposizione alle azioni o alle obbligazioni di Alkemy non supera il 20% degli attivi detenuti dall'organismo di investimento collettivo;
- b) lo strumento finanziario fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi in cui l'esposizione alle azioni o alle obbligazioni di Alkemy non supera il 20% degli attivi del portafoglio; o
- c) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo o fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi e il Soggetto Rilevante o la Persona Strettamente Legata ai Soggetti Rilevanti non conosce, né poteva conoscere, la composizione degli investimenti o l'esposizione di tale organismo di investimento collettivo o portafoglio di attivi in relazione alle azioni o alle obbligazioni di Alkemy, e inoltre non vi sono motivi che inducano tale persona a ritenere che le azioni o le obbligazioni di Alkemy superino le soglie di cui alla lettera a) o b).

Qualora siano disponibili informazioni relative alla composizione degli investimenti dell'organismo di investimento collettivo o all'esposizione al portafoglio di attivi, il Soggetto Rilevante o la Persona Strettamente Legata ai Soggetti Rilevanti compie ogni ragionevole sforzo per avvalersi di tali informazioni.

ALLEGATO 2

STRUMENTI FINANZIARI

- (1) Valori mobiliari, ossia le categorie di valori, esclusi gli strumenti di pagamento, che possono essere negoziati nel mercato dei capitali, ad esempio: (a) azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario; (b) obbligazioni e altri titoli di debito, compresi i certificati di deposito relativi a tali titoli; (c) qualsiasi altro valore mobiliare che permetta di acquisire o di vendere tali valori mobiliari o che comporti un regolamento a pronti determinato con riferimento a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, merci o altri indici o misure; laddove per «certificati di deposito» si devono intendere: titoli negoziabili sul mercato dei capitali, rappresentanti la proprietà dei titoli di un emittente non domiciliato, ammissibili alla negoziazione in un mercato regolamentato e negoziati indipendentemente dai titoli dell'emittente non domiciliato.
- (2) Strumenti del mercato monetario.
- (3) Quote di un organismo di investimento collettivo.
- (4) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («*future*»), «*swap*», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, quote di emissioni o altri strumenti finanziari derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti.
- (5) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («*future*»), «*swap*», contratti a termine («*forward*») ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci quando l'esecuzione deve avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti oppure possa avvenire in contanti a discrezione di una delle parti (per motivi diversi dall'inadempimento o da un altro evento che determini la risoluzione).
- (6) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («*future*»), «*swap* ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che possono essere regolati con consegna fisica purché negoziati su un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, eccettuati i prodotti energetici all'ingrosso negoziati in un sistema organizzato di negoziazione che devono essere regolati con consegna fisica.
- (7) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («*future*»), «*swap*», contratti a termine («*forward*») ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che non possano essere eseguiti in modi diversi da quelli citati al punto 6 e non abbiano scopi commerciali, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati.
- (8) Strumenti finanziari derivati per il trasferimento del rischio di credito.
- (9) Contratti finanziari differenziali.

- (10) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «*swap*», contratti a termine sui tassi d'interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, quando l'esecuzione debba avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti o possa avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti (invece che in caso di inadempimento o di altro evento che determini la risoluzione del contratto), nonché altri contratti su strumenti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, non altrimenti citati nella presente sezione, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato, un sistema organizzato di negoziazione o un sistema multilaterale di negoziazione;
- (11) Quote di emissioni che consistono di qualsiasi unità riconosciuta conforme ai requisiti della direttiva 2003/87/CE (sistema per lo scambio di emissioni).

ALLEGATO 3

MODELLO DI NOTIFICA MAR

1.	Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata	
a)	Nome	<i>[Per le persone fisiche: nome e cognome.]</i> <i>[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]</i>
2.	Motivo della qualifica	
a)	Posizione/qualifica	<i>[Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta.]</i> <i>[Per le persone strettamente associate, — indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione; — nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.]</i>
b)	Notifica iniziale/modifica	<i>[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]</i>
3.	Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta	
a)	Nome	<i>[Nome completo dell'entità.]</i>
b)	LEI	<i>[Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]</i>
4.	Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate	
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione	<i>[— Indicare la natura dello strumento: — un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito; — una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione. — Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i>
b)	Natura	<i>[Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di</i>

	dell'operazione	<p><i>operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522⁴ della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014.</i></p> <p><i>A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni]</i></p>	
c)	Prezzo/i e volume/i	Prezzo/i	Volume/i
		<p><i>[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie. Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p>	
d)	<p>Informazioni aggregate</p> <p>— Volume aggregato</p> <p>— Prezzo</p>	<p><i>[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>— si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione;</i> <i>— sono della stessa natura;</i> <i>— sono effettuate lo stesso giorno e</i> <i>— sono effettuate nello stesso luogo; Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i> <p><i>[Informazioni sui prezzi: — nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione; — nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate. Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo,</i></p> 	

⁴ Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazione del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica.

		<i>compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i>
e)	Data dell'operazione	<i>[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]</i>
f)	Luogo dell'operazione	<i>[Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]</i>

ALLEGATO 4

MODELLO DI NOTIFICA RE

1	Dati relativi al soggetto che detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento o che controlla l'emittente quotato o alla persona strettamente legata	
a) ⁵	Nome	<i>Per le persone fisiche:</i> Nome: Cognome: <i>Per le persone giuridiche:</i> Denominazione:
2	Motivo della notifica	
a)	Motivo della notifica	<i>Soggetto che detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento dell'emittente quotato:</i> <input type="checkbox"/> <i>Soggetto che controlla l'emittente quotato:</i> <input type="checkbox"/> ----- <i>Soggetto strettamente legato</i> <input type="checkbox"/> Indicare che la notifica riguarda una persona strettamente legata a: <i>Per le persone fisiche:</i> Nome: Cognome: <i>Per le persone giuridiche:</i> Denominazione:
b) ⁶	Notifica iniziale/modifica	Notifica iniziale: <input type="checkbox"/> Modifica della precedente notifica Motivo della modifica:

⁵ *Dati relativi al soggetto che effettua l'operazione*

[Per le persone fisiche: nome e cognome.]

[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]

⁶ *[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]*

3	Dati relativi all'emittente					
a) ⁷	Nome					
b) ⁸	LEI					
4	Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate					
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione					
b) ⁹	Natura dell'operazione					
c) ¹⁰	Prezzo/i e volume/i	<table border="1"> <tr> <td>Prezzo/i</td> <td>Volume/i</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Prezzo/i	Volume/i		
Prezzo/i	Volume/i					
d) ¹¹	Data dell'operazione					
e)	Luogo dell'operazione	Nome della sede di negoziazione: Codice di identificazione: «Al di fuori di una sede di negoziazione» <input type="checkbox"/>				

⁷ [Nome completo dell'entità.]

⁸ [Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]

⁹ [Acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio].

¹⁰ [Se più operazioni della stessa natura vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in forma aggregata il volume complessivo e il prezzo medio ponderato di dette operazioni].

¹¹ [Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]

ALLEGATO 5

FORMAT PER LA COMUNICAZIONE AI SOGGETTI RILEVANTI/AZIONISTI RILEVANTI

Gent. _____

La informiamo che il Suo nominativo è stato inserito nell'elenco dei [Soggetti Rilevanti/Azionisti Rilevanti], tenuto ai sensi della "*Procedura internal dealing*" da Alkemy S.p.A. e allegato alla presente (la "**Procedura**").

Per gli aspetti operativi conseguenti a tale iscrizione rinviamo ai contenuti della Procedura e alla normativa ivi richiamata. Le ricordiamo, inoltre, che l'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato configurano illeciti passibili di sanzione penale e amministrativa ai sensi, fra gli altri, degli artt. 184 ss. del D.Lgs. n. 58/1998.

Le ricordiamo, inoltre, che Lei è tenuto a informare per iscritto le Persone a Lei Strettamente Legate (come definite nella Procedura) degli obblighi di legge in materia di *internal dealing*, potendo a tal fine utilizzare il modello qui allegato e conservando copia di tale comunicazione.

Ai fini del corretto adempimento dei suddetti obblighi, La preghiamo di fornirci i seguenti dati:

- (a) nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale;
- (b) indirizzo di residenza;

[NOTA: i successivi punti (c) e (d) dovranno essere completati solo nelle comunicazioni effettuate dai Soggetti Rilevanti]

- (c) i nominativi delle Persone Strettamente Legate a Lei, che Alkemy S.p.A. provvederà a inserire nel suddetto elenco;
- (d) i dati sub (a)–(b) per ciascuna Persona Strettamente Legata da Lei indicata.

La preghiamo di voler confermare la ricezione della Procedura inviando l'allegata dichiarazione di presa conoscenza e accettazione, debitamente sottoscritta, tramite uno dei mezzi indicati al paragrafo 10 della Procedura.

Con i migliori saluti,

[...], li _____

Il Referente Informativo

SCHEMA 1 – PRESA DI CONOSCENZA E ACCETTAZIONE (PERSONE FISICHE)

Io sottoscritto/a _____ nella mia qualità di _____

- prendo atto che il mio nominativo è stato incluso nell'elenco dei [Soggetti Rilevanti/Azionisti Rilevanti] ai sensi della “*Procedura internal dealing*” adottato da Alkemy S.p.A. (la “**Procedura**”);
- dichiaro di aver ricevuto la Procedura e di averne accettati integralmente i contenuti;
- mi impegno a rispettare tutti gli obblighi previsti a mio carico dalla Procedura, ivi incluso quello di rendere noti alle Persone Strettamente Legate a me riconducibili, come definite nel paragrafo 2.4 della Procedura, gli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa applicabile, nonché a far sì – ai sensi dell’art. 1381 del codice civile – che tali Persone Strettamente Legate a me riconducibili facciano tutto quanto necessario per permettere il puntuale adempimento di tali obblighi;
- dichiaro di aver reso noto, come da comunicazione in copia allegata alla presente, alle Persone Strettamente Legate a me riconducibili, la sussistenza delle condizioni in base alle quali esse sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti dalla Procedura e dalla normativa vigente;
- prendo atto che la violazione degli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa applicabile, potrà comportare sanzioni a mio carico.

Informativa relativa al trattamento dei dati personali

Ai sensi del d.lgs. 196/2003, prendo atto che i dati personali da me obbligatoriamente forniti in applicazione della Procedura sono raccolti e trattati da Alkemy S.p.A., con sede legale in Milano, Via San Gregorio, n. 34, in qualità di titolare, in adempimento degli obblighi di legge in materia di *internal dealing*, per il tempo strettamente necessario ed ai soli fini indicati dalla legge e dai regolamenti applicabili in materia di *internal dealing*.

Sono consapevole che il mancato conferimento dei dati personali renderebbe impossibile l’ottemperanza da parte di Alkemy S.p.A. agli obblighi di legge a pena di sanzione.

Sono consapevole, salvi i limiti derivanti dalla natura obbligatoria del conferimento dei dati personali, dei diritti riservati dall’art. 7 del d.lgs. 196/2003, ivi incluso il diritto di richiedere la rettifica, l’aggiornamento e l’integrazione dei dati personali.

(luogo)

(data)

(firma)

SCHEMA 2 – PRESA DI CONOSCENZA E ACCETTAZIONE (PERSONE GIURIDICHE)

Io sottoscritto/a _____ quale
rappresentante legale pro-tempore di _____

- prendo atto che _____ è stata inclusa nell'elenco dei [Soggetti Rilevanti/Azionisti Rilevanti] ai sensi del "Procedura *internal dealing*" di Alkemy S.p.A. (la "Procedura");
- dichiaro di aver ricevuto la Procedura e di averne accettati integralmente i contenuti; mi impegno a diffondere i contenuti della Procedura all'interno di _____ ed a far sì che _____ rispetti tutti gli obblighi previsti dalla Procedura, ivi incluso quello di rendere noti alle Persone Strettamente Legate ad essa riconducibili, come definite nel paragrafo 2.4 della Procedura, gli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa applicabile;
- prendo atto che la violazione degli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa applicabile potrà comportare sanzioni a carico di _____.

Informativa relativa al trattamento dei dati personali

Ai sensi del d.lgs. 196/2003, prendo atto che i dati personali da me obbligatoriamente forniti in applicazione della Procedura sono raccolti e trattati da Alkemy S.p.A., con sede legale in Milano, Via San Gregorio, n. 34, in qualità di titolare, in adempimento degli obblighi di legge in materia di *internal dealing*, per il tempo strettamente necessario ed ai soli fini indicati dalla legge e dai regolamenti applicabili in materia di *internal dealing*.

Sono consapevole che il mancato conferimento dei dati personali renderebbe impossibile l'ottemperanza da parte di Alkemy S.p.A. agli obblighi di legge a pena di sanzione.

Sono consapevole, salvi i limiti derivanti dalla natura obbligatoria del conferimento dei dati personali, dei diritti riservati dall'art. 7 del d.lgs. 196/2003, ivi incluso il diritto di richiedere la rettifica, l'aggiornamento e l'integrazione dei dati personali.

_____, _____

(luogo)

(data)

(firma)

**SCHEMA 3 – FORMAT PER LA COMUNICAZIONE ALLE PERSONE STRETTAMENTE LEGATE AI SOGGETTI RILEVANTI/
PERSONE STRETTAMENTE LEGATE AGLI AZIONISTI RILEVANTI**

[Egregio Sig. / Sig.ra] [Spett.le]

[•]

Per conoscenza

Spettabile

Alkemy S.p.A.

Via San Gregorio, n.34

Milano

Oggetto: comunicazione alle [Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti/Persone Strettamente Legate agli Azionisti Rilevanti] ai sensi dell’art. 7.2 della Procedura *internal dealing* di Alkemy S.p.A.

Egregio Signor [●] / Gentile Signora [●] / Caro/a [●],

scrivo la presente ai sensi dell’art. 7.2 della procedura *internal dealing* (la “**Procedura**”) approvata il 10 luglio 2019 dal Consiglio di Amministrazione di Alkemy S.p.A. (“**Alkemy**”), allegata alla presente, per informarLa/Ti [*ovvero in alternativa*] per informare [●] [*inserire il nominativo della persona giuridica destinataria dell’informativa*] di quanto segue.

In ragione [dell’incarico da me ricoperto quale _____ di Alkemy] / [della partecipazione detenuta da [_____] in Alkemy], trovano applicazione le disposizioni normative vigenti in materia di *internal dealing* oltre che la Procedura adottata al riguardo da Alkemy.

In conseguenza di quanto precede, stante [*a seconda dei casi, precisare la natura del*

rapporto che lega il soggetto rilevante/azionista rilevante alla persona strettamente legata], Lei/Tu [ovvero in alternativa] [●] [inserire il nominativo della persona giuridica destinataria dell'informativa] sei/è qualificabile come [Persona Strettamente Legata ai Soggetti Rilevanti]/[Persona Strettamente Legata agli Azionisti Rilevanti] ai sensi della normativa vigente e della Procedura.

[Nota: il paragrafo che segue si applica solo per le comunicazioni trasmesse dai Soggetti Rilevanti]

[In ragione di ciò, ho provveduto a indicare ad Alkemy il Suo/Tuo nominativo [ovvero in alternativa] il nominativo di [●] [inserire il nominativo della persona giuridica destinataria dell'informativa] e i relativi dati identificativi affinché Alkemy potesse provvedere a iscriverLa/Ti [ovvero in alternativa] a iscrivere [●] [inserire il nominativo della persona giuridica destinataria dell'informativa], quale Persona a me Strettamente Legata, nell'elenco che la medesima Alkemy è tenuta a predisporre ai sensi della normativa vigente e dell'art. 6 della Procedura.]

In relazione a quanto precede, La/Ti [ovvero in alternativa] invito [●] [inserire il nominativo della persona giuridica destinataria dell'informativa] a:

- prendere visione della presente e dei relativi allegati;
- restituirmi tempestivamente la presente comunicazione, sottoscritta e siglata in ogni pagina in segno di ricevuta e presa visione della comunicazione stessa, della Procedura e dei relativi allegati.

Ricordo inoltre che il mancato rispetto degli obblighi in materia di *internal dealing* è passibile di essere sanzionato ai sensi della normativa vigente.

(Data e luogo)

(Firma)

Per presa visione e accettazione:

(Data e luogo)

(Firma)